



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
del Piemonte
Ai Coordinatori didattici
delle scuole del Piemonte
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
del Piemonte

Oggetto: note sull'iscrizione e l'inserimento scolastico dei minori affidati e adottati

Facendo seguito alle "[Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023](#)" (prot. AOGABMI n. 5 del 28.03.2023), trasmesse dal Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico presso il Ministero dell'istruzione e del merito, a cui si rinvia per una approfondita lettura, si forniscono, con l'ausilio dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA) e con il fondamentale supporto del Tribunale per i minorenni di Torino, le indicazioni che seguono.

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

Indice degli argomenti con collegamenti ipertestuali:

1. [L'adozione e le altre figure](#)
2. [Rapporti tra il minore e la famiglia di origine](#)
3. [Le questioni riguardanti la residenza](#)
4. [Le questioni riguardanti l'iscrizione scolastica](#)
5. [Le certificazioni scolastiche](#)
6. [Organi collegiali scolastici e diritto di voto](#)
7. [Riferimenti normativi](#)

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

1. L'adozione e le altre figure

L'**adozione** è un istituto presente nell'ordinamento giuridico italiano sin dal 1967¹.

In particolare, essa si distingue in cosiddetta adozione piena, in adozione internazionale (negli effetti assimilabile alla prima, e per la quale varrà quanto diremo, salvo diverse precisazioni) e in adozione cosiddetta semplice o "in casi particolari".

L'**adozione piena** permette di far fronte a una situazione di abbandono del minorenne inserendo quest'ultimo – in maniera definitiva – in un nucleo familiare diverso da quello di origine per provvedere alle sue cure, alla sua istruzione e al suo mantenimento.

Con la adozione piena il minore diventa figlio dei genitori adottivi con i seguenti effetti giuridici: sostituzione del proprio cognome con quello dei genitori adottivi, acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi; interruzione di ogni legame giuridico con la famiglia biologica.

Presupposto fondamentale per l'adozione è che la persona minore di età sia stata dichiarata in **stato di adottabilità** ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*.

La "Dichiarazione di stato di adottabilità" del minorenne è pronunciata con sentenza dal Tribunale per i Minorenni quando viene accertata la privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (**stato di abbandono**).

Una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita.

¹ Legge 5 giugno 1967, n. 431.

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi

Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai

Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

Costituiscono esempio l'**incuria perpetrata nel tempo** (associata o meno a negligenza e trascuratezza), il **maltrattamento** e gli **abusi (fisici o psichici)**.

Lo **stato di adottabilità** va dichiarato solo dopo aver vagliato tutte le alternative, previste dall'ordinamento, volte a favorire il ricongiungimento della famiglia di origine².

Anche nell'ipotesi di **neonato non riconosciuto alla nascita**, il Tribunale per i Minorenni – su segnalazione dell'ufficiale di stato civile - provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Il **concetto di abbandono**, dunque, funge da clausola generale³ a cui il giudice associa una serie di risvolti a seconda delle circostanze del caso concreto, aspirando – in ogni caso – alla realizzazione del superiore interesse del minore proclamato dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e garantito da successive convenzioni e documenti a carattere internazionale e nazionale. Si noti che, secondo la giurisprudenza, lo stato di abbandono postula che anche i parenti tenuti a provvedervi (parenti entro il quarto grado), non prestino al minore la dovuta assistenza morale e materiale, circostanza che amplia l'indagine del giudice⁴.

L'adozione piena viene anche chiamata adozione nazionale in quanto si realizza quando il minore viene dichiarato "in stato di adottabilità" da un Tribunale per i minorenni del territorio nazionale. Il termine "nazionale", quindi, non fa riferimento alla nazionalità o alle origini etniche del bambino.

² «il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve: a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); c) ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacità genitoriale.» Così, Cassazione civile, sez. I, 08 novembre 2023, n.31038.

³ Cassazione civile, sez. I, 11 ottobre 2006, n. 21817.

⁴ Cassazione civile, sez. I, 04 febbraio 2022, n. 3546.

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

L'**adozione internazionale** si ha, invece, quando lo stato di adottabilità di un minore straniero viene accertato e dichiarato dalla competente autorità di un Paese estero. È disciplinata dalla legge 476/98, che ha modificato la precedente disciplina della L. 184/83 (titolo III – dell'adozione internazionale) rendendo obbligatorio l'intervento dell'Ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, nonché dalla Convenzione dell'Aja (Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993).

Nei cosiddetti "**casi particolari**" (art. 44 della L. 184/1983), è consentito adottare un minore che non possa essere dichiarato in stato di adottabilità sul territorio italiano. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all'adozione viene presentata:

- da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e sia orfano di padre e madre;
- quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Oltre a non richiedersi lo stato di abbandono, l'adozione in casi particolari non comporta la recisione dei rapporti giuridici con la famiglia biologica.

Tale particolare forma di adozione, nata in origine per disciplinare ipotesi relativamente marginali, ha poi acquisito nell'applicazione della giurisprudenza un'importanza notevole. In particolare, essa è stata utilizzata per configurare la cosiddetta "**adozione mite**". Nei casi di cosiddetto "semiabbandono", in cui la famiglia di origine è gravemente carente, ma non per questo integralmente nociva nel suo rapporto con il minore, o in cui comunque appare importante preservare i rapporti con almeno alcuni elementi della famiglia di origine, la giurisprudenza ha adottato lo schema dell'adozione mite per attribuire veste giuridica al rapporto con la nuova famiglia affidataria senza recidere completamente i rapporti con quella di origine.

Ancora, questa forma di adozione costituisce una sorta di norma "di chiusura" per tutte quelle situazioni nelle quali non ricorrono i presupposti per un'adozione piena (ad es. ove siano superati i limiti di età, o in caso di adozione del figlio del compagno da parte di persona legata in unione civile

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

ecc...); anche in questi casi con l'effetto, ora, di estendere la relazione di parentela alla famiglia allargata dell'adottante.

Affidamento

L'**affidamento familiare** è un istituto giuridico che ha la funzione di accogliere temporaneamente un bambino o un adolescente, italiano o straniero, in una famiglia con o senza figli, o da parte di un single se la famiglia di origine debba affrontare una situazione di particolare difficoltà che non si concretizza in una forma esplicita di abbandono morale e materiale dei figli, ma in cui un'ulteriore permanenza potrebbe incidere negativamente sul suo sviluppo. In tali casi l'inserimento del bambino in una famiglia affidataria offre un ambiente idoneo per una sua crescita armonica in attesa di un possibile cambiamento del suo nucleo d'origine⁵. È un provvedimento temporaneo che ha una durata massima di 2 anni, prorogabili.

Secondo la legge, solo ove non sia possibile l'affidamento a una famiglia o a un singolo, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.

L'affidamento può essere consensuale o giudiziale. L'affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice, per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino. L'affidamento familiare giudiziale è disposto dal Giudice nel caso in cui non vi sia

⁵Qualora un minore rientri nella propria famiglia dopo un periodo di allontanamento, e ove si accerti che risponde al suo interesse mantenere la continuità delle positive relazioni socioaffettive consolidate durante l'affidamento a terzi, può prescriversi ai genitori di garantire la frequentazione tra il minore e le persone presso le quali era stato collocato dai servizi sociali affidatari. Così, ad esempio, si è espresso il Tribunale Bologna con sentenza 01 luglio 2020, che dopo aver accertato l'assenza di elementi di pregiudizio rispetto alla relazione dei figli minori con i genitori biologici, reintegrati nella responsabilità genitoriale in quanto ritenuti idonei alle funzioni genitoriali ed adeguati rispetto alle esigenze di vita ed affettive dei figli, considera rispondente all'interesse dei minori, «la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento, garantendo che i minori continuino a frequentare almeno un fine settimana al mese i precedenti affidatari, per tutto il tempo che ciò possa essere utile e rispondente ai bisogni anche affettivi e di costruzione del processo identitario dei minori».

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi

Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
--

Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG
--



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il minore.

La Legge 184/1983 stabilisce che **l'affidatario debba accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione**, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, a meno che nei loro confronti non vi sia stata pronuncia di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.), e osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Stabilisce, inoltre, che **l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica** e con le autorità sanitarie. Restano nel potere dei genitori, se esercitano la responsabilità, le scelte fondamentali: il tipo di istruzione, l'avvio o meno a una determinata pratica religiosa, il consenso agli interventi sanitari che fuoriescono dall'ordinario, ecc...

Se entrambi i genitori sono decaduti dall'esercizio della responsabilità o ne sono stati sospesi, le decisioni che altrimenti sarebbero di loro competenza sono in capo al tutore, sotto il controllo del giudice. Solitamente, l'affidatario non è anche tutore del minore, quindi non ne ha la rappresentanza legale. Il giudice tutelare può disporre la nomina a tutore dell'affidatario: nella prassi ciò si verifica generalmente in alcuni dei casi in cui l'affidatario è un parente stretto che convive con il minore.

Diverso dal comune affidamento familiare è l'**affidamento preadottivo**. È previsto che, prima della pronuncia dell'adozione definitiva, ci sia un periodo di convivenza del bambino con la coppia aspirante alla sua adozione (ordinariamente della durata di un anno), al termine del quale l'autorità competente (il tribunale) verificata la positività dell'abbinamento, pronuncia la sentenza di adozione. Questo periodo di convivenza precedente alla pronuncia definitiva dell'adozione è denominato "affidamento preadottivo".

Si parla di **affidamento a rischio giuridico di adozione** per indicare una particolare forma di affidamento eterofamiliare, disposto a favore di minori nei cui confronti è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva. In questo caso, gli affidatari vengono individuati fra le coppie che hanno presentato offerta di disponibilità all'adozione nazionale e che

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

sono state successivamente valutate positivamente. Gli affidatari vengono informati del rischio che la procedura di adottabilità non vada a buon fine in seguito all'accoglimento del ricorso presentato dai genitori biologici e dai parenti entro il quarto grado del minore⁶.

Minori stranieri non accompagnati (MSNA)

La legge stabilisce che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore, cioè, agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici, ha la cura della persona del minore e, eventualmente, ne amministra i beni.

Si apre la tutela quando entrambi i genitori sono morti, o sono ignoti o "per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale" (art. 343, co. 1, c.c.)⁷.

Con l'espressione "minore non accompagnato" si fa riferimento, in ambito europeo e nazionale, allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D. Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).

Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998).

⁶ «Durante il periodo di collocamento provvisorio [c.d. a rischio giuridico], alla coppia sono riconosciuti i poteri/doveri propri degli affidatari. Se, nel corso del medesimo periodo, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore diviene definitiva, può essere pronunciato l'affidamento preadottivo e, in tal caso, l'arco temporale di collocamento provvisorio può essere computato ai fini del calcolo dell'anno di affidamento preadottivo il cui decorso è necessario per pronunciare la definitiva sentenza di adozione. Se, viceversa, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità viene revocata, il collocamento provvisorio non può in alcun modo evolvere in affidamento preadottivo.» Così Cassazione civile, sez. I, 9 dicembre 2022, n. 36092.

⁷ Si tratta, di solito, di impossibilità giuridica, come quando i genitori ne sono decaduti o sono stati sospesi dal suo esercizio; potrebbe però anche trattarsi di impossibilità di fatto, come quando i genitori sono lontani e non possono occuparsi del figlio.

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

La legge n. 47/2017 (art. 11) ha introdotto la figura dei tutori volontari, privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.

Ai MSNA si applica la normativa generale in materia di affidamento familiare.

L'articolo 19, comma 7, del D. Lgs. n. 142 del 2015, come modificato dalla legge n. 47/2017, stabilisce il tempestivo avvio di ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, al fine di garantire il diritto all'unità familiare.

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

2. Rapporti tra il minore e la famiglia di origine

In primo luogo, occorre tenere presente che la situazione familiare o extrafamiliare della persona di età minore iscritta a scuola può essere di diversa natura.

In particolare, può trattarsi di:

- minore che vive stabilmente con i genitori di origine (o con uno solo di questi);
- minore che vive stabilmente con parenti sino al quarto grado (nonni, zii, ecc...);
- minore in affidamento “a rischio giuridico di adozione”;
- minore in affidamento preadottivo (di solito della durata di un anno);
- minore in adozione;
- minore in adozione “in casi particolari”, come previsto dall’art. 44 L. 184/1983 e successive modifiche;
- minore in affidamento familiare a scopo educativo, disposto dai servizi socioassistenziali, con il consenso della famiglia di origine e reso esecutivo dal giudice tutelare;
- minore in affidamento familiare a scopo educativo, realizzato a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni;
- minore che vive in strutture residenziali (comunità, case-famiglia, ecc...);
- minore che vive per più di sei mesi presso terzi, cioè persone non parenti sino al quarto grado.

In proposito, si ricordi che la L. 184/1983, all’art. 9, quarto e quinto comma, stabilisce che: *“Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.*

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'art. 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità”.

In tema di iscrizione scolastica, con la nota DGOSV23 prot. 40055 del 12.12.2023, avente ad oggetto [“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025”](#), si precisa che:

*“atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, **la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.** A tal fine, il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.”*

In caso di contrasto tra genitori, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, su una questione di particolare importanza che investe la persona del figlio di età minore, quale indubbiamente è quella che richiama la scelta delle modalità di svolgimento del percorso scolastico di questi, “la decisione è rimessa al giudice”. «Il giudice quindi, come soggetto *super partes*, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propri dissidi ideologico-culturali e le correlate convinzioni e di stabilire, di comune accordo, le linee educative. La decisione non resta arbitraria ma deve essere assunta secondo un criterio stabilito

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

dalla legge, quello dell'esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, nel caso concreto in esame.»⁸

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in maniera granitica che, **in materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni sia - non possa non essere - quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata** (cfr., tra le altre pronunce, Cass. n. 1196/2005; Cass. n. 25310/2020; Cass. n. 21553/2021; Cass. n. 6802/2023)⁹.

In relazione all'iscrizione e frequenza scolastica, al fine di meglio mettere a fuoco la situazione familiare del minore, può essere utile conoscere se il medesimo mantiene o meno rapporti con i genitori d'origine e/o i parenti sino al quarto grado e in quale misura.

In particolare, nel caso di affidamento familiare a scopo educativo o di inserimento in una comunità, il minore può:

- trovarsi nella condizione in cui continua a mantenere rapporti con la famiglia d'origine o con uno solo dei genitori;
- non avere più, per decisione del Tribunale per i minorenni, alcun rapporto con la famiglia d'origine o conservare con essa rapporti limitati o rapporti con uno solo dei genitori;

⁸Così Cassazione civile sez. I, 19 settembre 2023, n. 26820. La pronuncia stabilisce che «il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione.»

⁹ Si noti che in giurisprudenza è affermato, in caso di contrasto tra i genitori circa le modalità di prosecuzione del percorso scolastico dei figli minorenni, a seguito della scissione della coppia genitoriale, il principio della cosiddetta "continuità didattica". Così, ad esempio, Cassazione civile sez. I, 27 luglio 2021, n. 21553, in cui si afferma che «è certamente rispondente al preminente interesse dei minori quello di rimanere nell'istituto scolastico frequentato negli anni passati, al fine di garantire loro – quantomeno sino alla conclusione dei rispettivi anni scolastici – la stabilità e la continuità delle quali hanno bisogno, tenuto conto della recente separazione dei genitori.», rilevando come la scelta dipenda «dall'acuito bisogno dei minori di avere - nel frangente - una continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.».

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

- continuare ad incontrare, per decisione del Tribunale per i minorenni, uno o entrambi i genitori in “luogo neutro”, ad esempio presso i servizi sociali del Comune o dell’Asl, con cadenze periodiche preventivamente fissate (in particolare nel caso dell’affidamento a rischio giuridico di adozione).

Correlativamente, i genitori d’origine possono, invece, trovarsi nella situazione in cui:

- continuano ad esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli accolti per periodi più o meno lunghi presso altra famiglia;
- l’autorità giudiziaria ha disposto nei loro confronti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
- l’autorità giudiziaria ha pronunciato nei loro confronti la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In particolare, nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano decaduti, viene nominato un tutore.

Ciascuna di tali situazioni comporta conseguenze distinte quanto ai problemi che si possono presentare nel corso della frequenza scolastica¹⁰.

Si ricorda che l’accesso allo “sportello psicologico” o comunque la consultazione psicologica, che può essere richiesta personalmente dallo studente minorenne, deve essere corredata dal consenso dai titolari della responsabilità genitoriale, trattandosi di scelta considerata eccedente l’ordinaria amministrazione, e di natura sanitaria.

Infine, si noti che, quando lo studente raggiunge la maggiore età assume in proprio la titolarità delle decisioni scolastiche e familiari, salvo i casi di disabilità particolarmente gravi, certificate dal Servizio Sanitario Nazionale.

¹⁰Il Tribunale Milano sez. V, con sentenza del 10 settembre 2018, n.9696 ha stabilito che integra il reato di atti persecutori il genitore che, dopo essere stato dichiarato decaduto dall’esercizio della responsabilità genitoriale con affidamento del figlio minore in una famiglia affidataria, minaccia e molesta il figlio presentandosi presso la scuola, provocando nel minore uno stato di ansia e agitazione tale da indurlo a cambiare abitudini di vita chiedendo di modificare il tragitto che lo portava a scuola.

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi

Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
--

Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG
--



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

3. Le questioni riguardanti la residenza

Le situazioni più ricorrenti sono le seguenti:

- affidamenti familiari a scopo educativo decisi consensualmente con i genitori d'origine: in tale ipotesi il minore può sia mantenere la residenza presso il suo nucleo familiare primario sia assumerla presso la famiglia affidataria;
- affidamenti familiari non consensuali: anche in questo caso il minore può continuare a mantenere la residenza presso il suo nucleo di origine ovvero assumerla presso la famiglia affidataria;
- affidamenti a rischio giuridico di adozione e affidamenti preadottivi: in tali casi il minore può essere iscritto presso la residenza anagrafica convenzionale creata dall'Ente affidante (ad esempio presso un proprio servizio, quale la sede di una comunità), ovvero domiciliato presso la famiglia affidataria. Nelle ipotesi di affidamento a rischio giuridico di adozione, nonché in quelle di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni di Torino ha adottato una prassi ormai consolidata consistente nel rilascio di un certificato (con apposta fotografia del minore) che attribuisce temporaneamente allo stesso un'identità convenzionale, onde mantenere segreti i suoi dati anagrafici, evitando possibili identificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 L. 184/83;
- adozioni nazionali: il minore viene iscritto sullo stato di famiglia dei genitori adottivi;
- adozioni internazionali già pronunciate all'estero e trascritte in Italia: il minore viene iscritto al suo arrivo in Italia sullo stato di famiglia dei genitori adottivi.

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

4. Le questioni riguardanti l'iscrizione scolastica

Per l'iscrizione a scuola, la famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione attestante l'affidamento. Nel caso di affidamenti a rischio giuridico di adozione o di affidamenti preadottivi di minori italiani, la dichiarazione è di regola rilasciata dal Tribunale per i minorenni.

Ai sensi della normativa vigente, il minore viene ordinariamente iscritto alla classe corrispondente alla sua età anagrafica. Tuttavia, per l'inserimento scolastico, come ampiamente argomentato nelle [Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023](#), occorre conoscere e considerare le effettive risorse e difficoltà del soggetto per fare una scelta ponderata relativamente alla classe più adeguata in cui inserirlo. Sarà quindi compito della scuola valutare le situazioni nelle quali possa rivelarsi più opportuno accordare l'iscrizione alla classe precedente, al fine di consentire un più graduale e proficuo inserimento del minore.

Laddove, per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, i regolamenti delle istituzioni scolastiche di riferimento prevedano priorità nell'accoglimento della domanda di iscrizione in situazioni di affidamento particolarmente complesso, sugli elenchi di avvenuta ammissione si riporteranno (onde evitare possibili identificazioni) i dati anagrafici convenzionali attribuiti nel menzionato certificato rilasciato dal Tribunale per i minorenni.

In tema di iscrizione scolastica, nella richiamata [nota DGOSV23 Prot. 40055 del 12.12.2023](#), vengono fornite le seguenti precisazioni:

- **I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale** (affidatari, tutori) **possono accedere al sistema di iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica**, sezione "Orientamento" (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>);
- Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale;

- La procedura di iscrizioni *on line* si applica anche agli alunni/studenti adottati. **In caso di adozione internazionale**, qualora l'iscrizione avvenga in una fase in cui l'*iter* burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, **è possibile creare un "codice provvisorio", che verrà sostituito dall'istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l'adozione avvenuta all'Estero** (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni);
- **In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo**, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, **l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola**. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l'iscrizione;
- **In caso di affidamento familiare, procederà all'iscrizione la famiglia affidataria, o il tutore** (anche provvisorio) **nel caso in cui sia stato nominato**, presentando una dichiarazione attestante l'affidamento rilasciata dal Servizio sociale competente (Comune di residenza del minore) o il provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nel caso degli alunni collocati in strutture di protezione, compresi coloro che sono sottoposti a provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile, procederà all'iscrizione il tutore o il legale rappresentate della struttura fino a quando non sia stato nominato il tutore (o persone da loro delegate). Nel caso di minorenni non accompagnati (i quali spesso non possiedono la documentazione necessaria

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi

Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai

Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

per l'iscrizione) procederanno il tutore o il responsabile della struttura nel caso in cui il tutore non sia stato ancora nominato.

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it - PEC: drpi@postacert.istruzione.it - <http://www.istruzionepiemonte.it/>



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

5. Le certificazioni scolastiche

I documenti di valutazione devono riportare il nome ed il cognome che il minore ha nel momento in cui sono emesse. Nello specifico, per i minori affidati a parenti o a terzi, non si pongono particolari problemi e la documentazione riporta il cognome d'origine. Nel caso di minori a rischio giuridico di adozione o in affidamento preadottivo - situazioni più delicate in cui deve essere impedita l'identificazione - viene consegnata una scheda di valutazione con i dati anagrafici convenzionalmente attribuiti nel menzionato certificato rilasciato dal Tribunale. In tali ipotesi, il Dirigente Scolastico provvederà a sottoscrivere una dichiarazione in cui dà atto che l'identità del minore – cui è stata rilasciata la scheda di valutazione – corrisponde a quella effettiva.

6. Organi collegiali scolastici e diritto di voto

L'art. 5 della legge 184/1983 ha stabilito che "(..) l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica".

Esercitare i poteri connessi con la responsabilità genitoriale significa, di fatto, che i genitori affidatari (in tutte le tipologie di affidamento sopra esaminate) gestiscono i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo o passivo negli organi rappresentativi della scuola.

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

7. Riferimenti normativi

- [legge 5 giugno 1967, n. 431](#), Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale";
- [legge 4 maggio 1984, n. 183](#), Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
- La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991;
- [legge 31 dicembre 1998, n. 476](#), Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;
- [legge 28 marzo 2001, n. 149](#), Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- [legge 10 dicembre 2012, n. 219](#), Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali;
- [d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
- [legge n. 173 del 19 ottobre 2015](#), Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare;
- [legge 7 aprile 2017, n. 47](#), Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Si segnalano le seguenti pronunce della Corte costituzionale:

- a) la [sentenza n. 278 del 18 novembre 2013](#), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Dpr 3 novembre 2000, n. 396 così consentendo, su richiesta del figlio, una eventuale revoca dell'anonimato;

- b) la [sentenza n. 79 del 28 marzo 2022](#) che ha stabilito che anche con l'adozione in casi particolari si instaurano rapporti civili tra l'adottato e i parenti dell'adottante ex articolo 44, legge n. 184 del 1983;
- c) la [sentenza n. 183 del 28 settembre 2023](#) che ha affermato che nell'adozione "piena" nell'interesse del minore il giudice può prevedere il mantenimento di talune relazioni affettive con alcuni componenti della famiglia d'origine.

Il Direttore Generale

Stefano Suraniti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Dirigente: dott.ssa Laura Bergonzi
Dirigente Tecnico: dott.ssa Elena Cappai
Riferimenti: dott.ssa Antonella Ferrero – Staff DG